



# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 181

SOTTOSCRIZIONE TRA L'AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA CREMONA SOLIDALE E UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC DELLA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO RELATIVA AL MASTER "MANAGEMENT E FUNZIONI DI COORDINAMENTO PER LE PROFESSIONI SANITARIE – MaPS" TRIENNIO 2023-2026

Cremona, 2 Agosto 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### **RICHIAMATI:**

- la D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto n. 6286 del 07/05/2018 "Indirizzi regionali in materia di tirocini disposizioni attuative";

DATO ATTO CHE la suddetta D.G.R. nell' Allegato A) definisce le regole di sistema rispetto ai requisiti dei soggetti promotori, dei soggetti ospitanti, i destinatari, nonché le modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini;

CONSIDERATO CHE l'Università Carlo Cattaneo LIUC, con sede legale in Corso Matteotti 22 Castellanza (VA) C.F./P.I. 02015300128, è in possesso dei requisiti previsti dal punto 2.1 della suddetta D.G.R. in qualità di Soggetto promotore di tirocini curriculari, ai sensi della normativa richiamata sopra;

VISTA la proposta di convenzione collettiva trasmessa dall'Università Carlo Cattaneo LIUC in data 15/03/2023, relativa alla attivazione di tirocini per iscritti al master "Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie – MaPS";

DATO ATTO che l'Azienda Cremona Solidale aveva già attivato una collaborazione con l'Università LIUC nell'anno 2020, tramite stipula di una convenzione collettiva prot. n. 00000831 del 02/03/2020, ai sensi della D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e Decreto n. 6286 del 07/05/2018, per l'espletamento di tirocini curriculari nell'ambito del master sopra richiamato, sulla base;

**RICHIAMATO** il Piano Programma anno 2023, adottato con Delibera n. 66 del 29/11/2023, che relativamente alla linea di intervento "*Progetti, Collaborazioni, Università, Ricerca*", individua come obiettivo strategico e prioritario proseguire nei percorsi di collaborazione con le Università, al fine di migliorare e valorizzare la qualità dei servizi;

VISTO altresì il Piano di Formazione 2023, adottato con Delibera n.24 del 28/03/2023;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esplicitate, di aderire alla proposta di convenzione, collettiva, ai sensi della D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e Decreto n. 6286 del 07/05/2018, formulata dall'Università Carlo Cattaneo LIUC, con nota del 15/03/2023, di cui all'allegato schema (ALL. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzata all'attivazione di tirocini

curriculari a favore di iscritti al master "Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie – MaPS", con valenza triennale, per il periodo 2023-2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione;

## **CONSIDERATO CHE:**

- l'Azienda Cremona Solidale si impegna ad accogliere i tirocinanti, in qualità di "Soggetto ospitante";
- il tirocinio si svolgerà in base alle modalità contenute nel testo di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e sulla base del Progetto Formativo individuale;
- l'attività di tirocinio non costituisce, ad alcun titolo, rapporto di lavoro subordinato;
- nessun onere economico è posto a carico di quest'Azienda;

## Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

- 1. di procedere, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla sottoscrizione della convenzione, di cui all'allegato schema, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. A), ai sensi della D.G.R. n. 7763 del 17/01/2018 e Decreto n. 6286 del 07/05/2018, con l'Università Carlo Cattaneo LIUC finalizzata all'attivazione di tirocini curriculari a favore di iscritti al master "Management e Funzioni di Coordinamento per le Professioni Sanitarie MaPS", con valenza triennale, per il periodo 2023-2026, a decorrere dalla data di sottoscrizione;
- 2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento, non derivano oneri a carico del Bilancio aziendale;
- 3. di demandare all'U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali e Rapporti con il Terzo Settore gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- 4. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/2013, sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Bruschi



Imposta di bollo assolta in modo virtuale da Università Carlo Cattaneo – LIUC autorizzazione protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

## **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO**

(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)

### **TRA**

Università Carlo Cattaneo - LIUC di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.lva 02015300128, rappresentata dal Direttore Divisione Didattica Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci, nata il 30/07/1967 a 84100 Salerno, in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Cremona, Via Brescia 207, Codice Fiscale/P.lva. 01310740194 rappresentata da Alessandra Bruschi, C.F. BRSLSN77E61C618L, in qualità di Direttore Generale, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.71 del 30/07/2021

### PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

## **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di tirocini curriculari.

## **ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

- 1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
- 3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.



## **ARTICOLO 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

- 1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante dell'accordo insieme alla presente Convenzione.
- 2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## **ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
- 2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e, per i tirocini extracurriculari, della redazione del Dossier Individuale.
- 3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
- 4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

# ARTICOLO 5 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 3.8 e 4.2 degli Indirizzi regionali, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

## ARTICOLO 6 - GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

- 1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, copertura INAIL posizione n° 6597431/71;
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni;
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
- 3. Per i tirocini extracurriculari l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati

## ARTICOLO 7 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico



sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- 1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - formazione generale;
  - formazione specifica.
- 2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- 3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

#### **ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha validità di 3 (tre) anni e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe

### ARTICOLO 9 - PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all'interno della piattaforma "career service LIUC" senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.

La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17 gennaio 2018.

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)

Direttore Divisione Didattica

Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci

(firma per Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale)

Il Direttore Generale

Dott.ssa Alessandra Bruschi